

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Milano, Via Accademia 33, ed a tempo indeterminato l'associazione:

CAMERA ITALIANA dell'ACCONCIATURA

- Confartigianato Acconciatori, con sede in Roma, Via di San Giovanni in Laterano, 152
- CNA Benessere e Sanità con sede in Roma, Via Guattani, 13
- Cosmetica Italia, aderente a Confindustria, con sede in Milano, Via Accademia 33.

È prevista la possibilità di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, secondo delibera da adottarsi da parte dell'Assemblea.

ART.2 - FINALITA'

Sono soci fondatori:

- favorire lo sviluppo, la crescita e la qualificazione delle imprese di acconciatura e delle industrie che operano nel settore;
- favorire e coordinare le attività delle associazioni di cui all'art. 1 nell'intento di accrescere l'immagine dell'acconciatura italiana,
- tutelare e rappresentare presso le autorità competenti e verso le istituzioni internazionali, ferma restando l'autonoma attività e le competenze istituzionali singolarmente espresse dalle organizzazioni di cui all'art. 1, gli interessi delle imprese di acconciatura e delle industrie di cosmetica e collegate al settore dell'acconciatura; favorire l'opera di proselitismo delle associazioni fondatrici dell'Associazione; coordinare, favorire e tutelare l'aggiornamento professionale degli acconciatori italiani;
- promuovere convegni di studio, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a competizioni professionali e a iniziative di promozione della moda; promuovere la pubblicazione di riviste e notiziari ed altre attività editoriali in genere, con esclusione della stampa quotidiana;
- rappresentare gli interessi dell'acconciatura italiana nei corrispondenti organismi internazionali; i rappresentanti sono designati dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dell'Assemblea.

ART.3

L'Associazione non ha fini di lucro.

TITOLO II - ADESIONE E NORME DISCIPLINARI

ART.4 - ADESIONE

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto nonché le determinazioni e le direttive dichiarate generali o particolari che saranno adottate dai competenti Organi. L'adesione comporta la corresponsione all'Associazione dei contributi associativi.

ART.5 - SOCI

Sono soci dell'Associazione gli organismi di cui all'art. 1. L'adesione a tutti gli effetti di nuovi soci sarà possibile solo con l'accettazione totale del presente Statuto e del relativo regolamento di applicazione. L'adesione di nuovi soci dovrà essere approvata dall'Assemblea con apposita deliberazione. Nel regolamento di applicazione del presente Statuto potrà essere prevista l'istituzione della categoria dei soci sostenitori, che potranno partecipare alla attività dell'istituto senza diritto di voto.

ART.6 - DOMANDA DI ADESIONE

Sulla ammissione dovrà pronunciarsi l'Assemblea nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda previa istruttoria del Consiglio Direttivo e la relativa delibera dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.

ART.7 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

La qualità di socio cessa per scioglimento, espulsione, morosità o recesso. L'espulsione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri, a carico degli organismi che operano in contrasto con le finalità statutarie e con le direttive degli organi statutari. Contro la delibera di espulsione gli organismi interessati possono proporre ricorso all'Assemblea a mezzo lettera raccomandata nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Tecnico;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri

ART.9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni di cui all'art. 1 in numero di quattro membri per ognuna e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Ad ogni organizzazione spettano i seguenti voti:

- Confartigianato Acconciatori 40 voti,
- CNA Benessere e Sanità 40 voti,
- Cosmetica Italia 80 voti.

Ad eventuali nuovi soci viene attribuito un voto. Possono assistere all'Assemblea, in qualità di uditori senza diritto di voto, il Past-President (ultimo Presidente in carica) e il Rappresentante Internazionale. L'Assemblea è presieduta da un Presidente assembleare, volta per volta nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente assembleare e controfirmato dal segretario nominato all'inizio di ogni seduta. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e degli argomenti da trattare. I rappresentanti delle associazioni non in regola con il pagamento dei contributi

dell'anno in corso non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. E' ammesso l'esercizio della delega, che dovrà essere rilasciata di volta in volta, per iscritto e conservata agli atti.

Le deliberazioni risulteranno valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti aventi diritto al voto. In mancanza del numero legale il Presidente dell'Assemblea dichiara sospesa la seduta. Questa sarà riaperta dopo un'ora e sarà considerata valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.

ART.10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- elegge il Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere;
- delibera le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva su proposta del Consiglio Direttivo un regolamento attuativo del presente Statuto;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno; e) fissa su proposta del Consiglio Direttivo la quota annuale di adesione;
- ratifica i nominativi indicati dagli organismi associati e che comporranno il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori, designandone i Presidenti;
- delibera sulla adesione dei nuovi soci;
- delibera sul ricorso avverso l'espulsione del socio.

ART.11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto. Vi partecipano in qualità di invitati permanenti e senza diritto di voto i componenti del Comitato Tecnico ed inoltre il Rappresentante Internazionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita, anche a mezzo fax o con posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese ad unanimità dai presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e controfirmato dal segretario appositamente nominato all'inizio di ogni seduta.

ART.12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea ed adotta i provvedimenti che ritiene utili allo svolgimento dell'attività dell'Istituto ed al conseguimento degli scopi statutari;
- determina le modalità per la erogazione delle spese, l'investimento dei capitali e la gestione del patrimonio sociale;
- predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina il contributo associativo annuale di cui all'articolo 19;
- nomina i rappresentanti dell'Istituto presso Enti Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e organi in genere;
- determina la quota fissa di iscrizione di cui all' art. 19;

- predispone il regolamento di esecuzione dello Statuto; propone la costituzione di eventuali Commissioni, composte di membri dell'Assemblea integrate da elementi esterni esperti negli argomenti di competenza delle stesse, nel numero globale che il medesimo Consiglio Direttivo deciderà caso per caso e ne nomina i Presidenti;
- assume ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi statutari;
- designa e revoca, a suo insindacabile giudizio, i rappresentanti negli organismi internazionali;
- nomina e revoca il Segretario Generale dell'Associazione.

ART.13 - IL COMITATO TECNICO

Il Comitato è organo consultivo permanente del Consiglio Direttivo. Il Comitato è composto dai segretari nazionali delle tre organizzazioni fondatrici e dal Segretario Generale dell'Associazione. Tratta gli argomenti di competenza dell'Associazione, al fine di consentire una piena condivisione delle attività tra le componenti fondatrici; imposta e coordina il lavoro progettuale e cura l'attività organizzativa in vista dell'attuazione di quanto deliberato; coordina e sovrintende il lavoro della Direzione, della struttura operativa appositamente costituita.

ART.14 - IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto nei confronti di terzi ed in giudizio. E' eletto dall'Assemblea su designazione di una delle associazioni di rappresentanza delle imprese di acconciatura e dura in carica quattro anni e cessa dall'incarico al 31 dicembre del quarto anno. Il Presidente convoca le riunioni degli organi partecipandovi e presiede il Consiglio Direttivo e coordina l'attività del Comitato Tecnico. Il Presidente sovrintende al corretto funzionamento degli organi dell'Associazione. Il Presidente ha la responsabilità del buon andamento dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano. Il mandato del presidente non è rinnovabile. E' stabilito un meccanismo di rotazione tra le organizzazioni degli acconciatori nella espressione del Presidente.

ART.15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea in sede di riunione ordinaria per tre esercizi; i componenti sono scelti tra soggetti che non siano parenti o affini dei componenti il Consiglio Direttivo né dipendenti dell'Associazione e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina tre Revisori effettivi e due supplenti e designa il Presidente del Collegio. Il Collegio verifica la veridicità del bilancio consuntivo di ogni esercizio e ne informa l'Assemblea. I Revisori supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o momentaneo impedimento.

ART.16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

IL Collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea in sede di riunione ordinaria ed è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti scelti tra esponenti della categoria non facenti parte di altri organi dell'Associazione ovvero tra elementi estranei alla categoria stessa. Ad esso sono affidate le controversie tra soci.

ART.17 - IL TESORIERE

Il Tesoriere coordina l'attività amministrativa dell'associazione, predispone i bilanci sulla base di modalità definite con il regolamento, firma su delega del Presidente i mandati di pagamento.

ART.18 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli organismi dell'Associazione, attuando le disposizioni espresse. Amministra la gestione finanziaria sotto la guida del Presidente e in collaborazione con il tesoriere. Il Segretario Generale è membro del comitato tecnico. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organismi dell'Associazione, proponendo quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

ART.19 - PATRIMONIO

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione o comunque altre cause, vengono in proprietà della stessa Associazione; tutte le somme destinate a riserva finché le stesse non siano erogate; i contributi associativi;

BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Alla fine dell'esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi sono costituiti da: una quota fissa una tantum di iscrizione per i nuovi soci determinata dal Consiglio Direttivo; una quota annuale da versare nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto regolarmente eletti e la deliberazione favorevole di tutti i presenti.

ART.21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere dichiarato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettante agli aventi diritto. In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio sociale destinandolo ad enti di beneficenza o per costituire un fondo da destinare a favore della categoria provvedendo alla nomina di tre liquidatori. Lo scioglimento avviene, inoltre, con il recesso di una soltanto delle tre associazioni costitutive.

ART.22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al vigente Codice Civile.